

## **Distanza cimiteriale: proposta della Regione Veneto di modifica alla legge statale**

Daniele Rallo Luca Rampado,

(Consiglio Nazionale ASSURB - Associazione Nazionale Urbanisti, Pianificatori Territoriali e Ambientali)

### *Introduzione*

La Regione Veneto interpretando le esigenze degli Enti Locali e dei Cittadini interessati si è fatta carico di risolvere un problema che ha suscitato un forte conflitto e una perplessità generale: il vincolo della fascia cimiteriale. La Regione, prima a livello nazionale, aveva cercato di porre rimedio alla norma statale specificandola e proponendone una interpretazione con la LURV prima e con la LR 30/2016 (1). Ciò però non è stato sufficiente tanto che la esplicita domanda che è emersa dal territorio di richiesta di chiarimenti, interpretazioni e modifiche.

La Regione ci ritenta ora con un Progetto di legge statale (2) che deve essere approvato dal Consiglio regionale per iniziare l'iter di approvazione e diventare norma statale. La proposta vede come primo firmatario il Consigliere Andrea Zecchinato, Urbanista, già membro del Consiglio Nazionale dell'Associazione degli Urbanisti, Pianificatori Territoriali e Ambientali, oltre che ex Sindaco di un medio comune del vicentino e con cariche istituzionale all'interno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

### *Il vincolo*

Il vincolo dei duecento metri da tenere come distanza dai cimiteri ha gettato nel panico tutti i comuni. Tutti i comuni hanno infatti nel corso degli anni '60-'80 modificato la prescrizione all'interno dei propri strumenti urbanistici previo benestare dell'autorità sanitaria competente. Tali piani urbanistici sono stati, inoltre, tutti vidimati dalle varie Regioni. I Comuni per oltre 50 anni, convinti e sicuri di questa prescrizione, hanno pianificato il territorio, hanno rilasciato licenze, concessioni e permessi di costruire, hanno approvato strumenti urbanistici attuativi, hanno insomma esercitato la normale attività urbanistico-edilizia. Nel 2002, con la legge 166, lo Stato ha invece "modificato" o meglio ha ribadito (secondo alcuni autori) quanto già espresso nel Regio Decreto n. 1256 del 1934 all'art. 338 (tuttora vigente).

Per argomentare questa materia bisogna infatti risalire storicamente indietro negli anni, al secolo scorso ma anche al 1800 con gli editti di Napoleone Bonaparte. Nel 1804 infatti l'Editto di Saint Cloud, data la necessità di individuare una soluzione ai problemi igienico sanitari che derivavano dalla decomposizione delle salme nelle chiese, prescrive che i cimiteri debbano essere costruiti fuori dalle mura cittadine (3). I cimiteri devono essere distanti dalle mura almeno 35-40 metri e devono essere collocati possibilmente su terreni soleggiati e arieggiati (4). E' chiara e meritevole la decisione di salvaguardare l'aspetto igienico-sanitario.

Nel 1934 la disciplina viene ulteriormente specificata all'interno sempre del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. L'articolo di riferimento stabilisce che "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato." E ulteriormente specifica che "E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro

dell'impianto cimiteriale, ...". La norma prevedeva inoltre che, per determinate motivazioni, nel raggio dei 200 metri potesse comunque essere ampliato il cimitero ma senza oltrepassare la distanza minima dei 50 metri dalle abitazioni esistenti. La deroga originaria si riferiva al solo ampliamento cimiteriale.

Nel 1956 con la legge n. 983 veniva modificato il testo base aggiungendo che l'ampiezza della "della zona di rispetto" può essere ridotta a 100 metri nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e a 50 metri in tutti gli altri. Ma se tale specifica era riferita alla possibilità di ampliamento del cimitero nella prassi corrente è stata interpretata e utilizzata per ridurre l'area di vincolo tout-court e dare la possibilità di edificare all'interno della fascia ridotta. La totalità dei comuni ha approvato la riduzione con il benestare dell'autorità sanitaria e dell'autorità urbanistica. Il risultato è che dalla fine degli anni '50 si è edificato sulla fascia compresa tra i 200 metri originari ed i 50 metri (o i 100 metri) dati dalla possibile riduzione.

Nel 2002 con la legge n.166 (art. 28) si ritorna o si permane (secondo alcuni autori) al testo originario. La distanza dei 200 metri rimane stabilita per la costruzione di nuovi cimiteri o per l'ampliamento degli esistenti. La deroga per la costruzione o l'ampliamento degli stessi può essere concessa previo nulla osta dell'autorità sanitaria. Per gli edifici esistenti all'interno di tale fascia sono consentiti gli interventi previsti dalla L. 457/78, oggi Testo Unico Edilizia (D.P.R. n° 380/01), sotto la denominazione di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (cioè le lettere a), b), c) e d) della ex legge del 1978 ora riprese nell'articolo 3 del Testo Unico Edilizia). Ma la definizione di ristrutturazione edilizia è stata nel frattempo modificata sostanzialmente per almeno due volte da allora, prevedendo de facto la demolizione con ricostruzione.

Per gli edifici presenti nella fascia di rispetto la legge n. 166 dà inoltre la possibilità di un piccolo ampliamento sino al 10% del volume esistente. De facto tale norma ha bloccato l'edificazione (ma alcuni autori sostengono che doveva essere sempre interpretata in tale modo) e ha gettato nel panico tutte le amministrazioni, ma soprattutto i cittadini proprietari dei terreni. Questi ultimi sicuri di avere un diritto ad edificare sul quale hanno anche versato le imposte dovute (ICI, IMU) che si ritrovano ora a non poter più realizzare quanto previsto "legittimamente" dal piano urbanistico vigente.

### *La proposta*

Il progetto di legge proposto dalla Regione Veneto è molto semplice e articolato in soli due articoli. L'obiettivo è quello di ridare certezza normativa agli Enti Locali e ai Cittadini tutti che si sono visti sottrarre ope legis un diritto che consideravano acquisito.

L'art. 1 propone, nuovamente, delle modifiche all'art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie modificando integralmente il comma 7, consentendo l'ampliamento degli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sino al 20% e con la possibilità di cambio di destinazione d'uso. Ma la legge aggiunge un nuovo art. 2 con le "Disposizioni per i cimiteri esistenti".

L'articolo specifica in modo semplice e diretto quello che tutti hanno sempre interpretato e che tutti hanno operato dagli anni '50 in avanti.

La norma stabilisce che "è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri" di fascia di rispetto cimiteriale laddove vi siano "cimiteri esistenti non più suscettibili di ampliamento futuro." Il blocco dell'ampliamento deve però essere deliberato dal Consiglio

Comunale specificandone motivazione. O deve essere considerato un “cimitero esaurito” o deve aver valore “storico testimoniale”.

Il divieto di nuova costruzione è imposto entro i 100 metri “per i comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti” ovvero pari a 50 metri “per i comuni con popolazione pari o inferiore ai 20 mila abitanti” (comma 1).

L’ultimo comma prevede inoltre che “sono fatte salve le situazioni esistenti ..... qualora presentano distanze inferiori ...” (comma 3). Si tratta di una norma di “salvaguardia”, e di grande buon senso, che cerca di non mettere fuori legge tutti i piani e i conseguenti titoli edilizi rilasciati “legittimamente” con la normativa precedente come sopra interpretata.

- 
- (1) L’art. 41 della L.U.R. n° 11/04, comma 4 bis sostituito successivamente dalla L.R. n° 30/2016 che ha specificato che nelle aree vincolate è consentita “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica (...) previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi..”.
  - (2) Progetto di Legge Statale, Modifica dell’art. 338 del R.D. n° 1265/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”.
  - (3) Riportato nella Relazione introduttiva al P.d.l. proposto dai Consiglieri Zecchinato e Rizzotto.
  - (4) Ibidem

[danral@libero.it](mailto:danral@libero.it)  
[lucarampado79@virgilio.it](mailto:lucarampado79@virgilio.it)

19 aprile 2022 per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)